

REGOLAMENTO GESTIONE FONDO IMMOBILI

(aggiornato al Consiglio generale 2016)

Premessa

L'AGESCI riconosce, promuove e disciplina le iniziative atte a consolidare, incrementare e gestire il patrimonio immobiliare utilizzato dall'Associazione a tutti i suoi livelli. Tale patrimonio deve essere luogo ideale in cui sperimentare la relazione educativa scout o comunque deve essere finalizzato al raggiungimento degli scopi propri del nostro metodo. A tal fine è istituito il Fondo Immobili, presente nello stato patrimoniale dell'AGESCI.

Art. 1 – Scopo del regolamento

Il regolamento Fondo Immobili disciplina i progetti riguardanti l'erogazione di contributi per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e gli interventi sugli immobili, e relativi impianti, atti a renderli funzionali agli scopi associativi, nonché la copertura degli oneri notarili e delle eventuali spese e imposte riferibili a donazioni, lasciti, compravendite o altre liberalità.

Art. 2 – Richiesta di contributo

La richiesta di contributo finalizzata alla realizzazione di un progetto di cui all'art. 1 dovrà essere presentata congiuntamente dai Responsabili regionali o di Zona agli Incaricati nazionali all'organizzazione entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comitato nazionale.

Qualora la richiesta sia presentata dal livello di Zona essa dovrà comprendere il parere dei Responsabili regionali, a pena di inammissibilità. Le spese finanziabili dal contributo richiesto sono quelle effettuate successivamente al 1° luglio dell'anno di presentazione della domanda, fatto salvo quelle relative a perizie, oneri e spese per compravendite, donazioni, lasciti o liberalità avvenuti nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta di contributo.

Art. 3 – Istruttoria e criteri per la valutazione del progetto

Gli Incaricati nazionali all'organizzazione istruiscono le richieste pervenute annualmente entro il 30 giugno di ogni anno e le presentano al Comitato nazionale per l'approvazione entro il 31 dicembre dello stesso anno, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- fruibilità da parte di tutta l'Associazione a tutti i suoi livelli;
- rispetto delle finalità educative e di quanto espresso in premessa al presente regolamento;
- distribuzione territoriale secondo criteri di equità;
- particolare significatività associativa;
- congruità del valore economico rispetto all'intervento proposto;
- adeguamento delle strutture alle normative vigenti in tema igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche e volto al risparmio energetico;
- capacità di autofinanziamento della struttura;
- tempi di realizzazione.

È facoltà degli Incaricati nazionali all'organizzazione avvalersi per l'istruttoria di cui al comma precedente dell'Ente Nazionale Mario di Carpegna.

I progetti non finanziati nel corso dell'anno potranno essere presi in considerazione nell'anno successivo previa semplice richiesta entro i termini previsti dal I comma, anche eventualmente integrata di ulteriori elementi utili alla valutazione.

Non sono ammessi al contributo i progetti proposti per uno stesso immobile per più di due volte nell'arco di un quinquennio, conteggiando il quinquennio partendo dalla data della penultima domanda presentata.

Art. 4 – Limiti del contributo erogato

Il contributo per singolo progetto sarà erogato secondo le disponibilità del Fondo immobili e comunque non oltre il limite massimo del 40% dell'accantonamento annuo. I contributi da erogarsi per singolo progetto d'intervento non potranno superare i seguenti limiti riferiti alla spesa preventivata:

- 50% della somma complessiva preventivata per i progetti di intervento riferiti a immobili intestati direttamente o indirettamente ai livelli associativi o all'Ente Nazionale Mario di Carpegna;
- 20% della somma necessaria per l'acquisto e/o ristrutturazione di immobili intestati o da intestare ad Enti dal cui Statuto si evinca la finalità del sostegno all'AGESCI quale attività istituzionale e la destinazione del bene ad una delle strutture AGESCI o all'ENMC in caso di scioglimento, purché sia garantito all'Associazione l'utilizzo dell'immobile; in caso contrario dovrà comunque essere garantito contrattualmente l'utilizzo dell'immobile per almeno nove anni dalla data di richiesta alle Regioni, Zone o Gruppi titolari dei medesimi contratti. Tale quota è elevabile fino al 30% se l'immobile fa parte della Comunità Basi AGESCI.

Il Comitato nazionale può derogare il limite di nove anni di cui al comma precedente nell'ipotesi in cui il progetto riguardi beni confiscati alla criminalità organizzata e attribuiti a Gruppi, Zone e Regioni in virtù di un atto di assegnazione con validità giuridica.

Il contributo assegnato sarà erogato in misura pari al 50% dell'ammontare concordato al momento della presentazione della dichiarazione d'inizio lavori o del compromesso di acquisto. Il saldo del contributo sarà erogato successivamente alla presentazione della documentazione di fine lavori di cui all'art. 6-II comma o ad avvenuta intestazione e a seguito di rendicontazione delle spese effettuate, fino all'importo massimo concesso inizialmente al netto dell'acconto ricevuto.

Art. 5 – Responsabilità dell'utilizzo del contributo e competenze del fiduciario

Il Comitato del livello richiedente risponde direttamente del progetto e dell'utilizzo del contributo. Esso nomina un fiduciario, individuato tra i soci adulti, e la pattuglia operativa ¹.

Il fiduciario mette in atto tutte le azioni previste dal progetto, è garante dell'iter di attuazione e sovrintende alla corretta conduzione a buon fine del progetto stesso ². Il fiduciario non potrà essere titolare di più di un progetto.

Art. 6 – Attuazione del progetto di intervento

Per i progetti per cui è stata approvata l'erogazione del contributo, il Comitato del livello richiedente deve presentare al Comitato nazionale la dichiarazione d'inizio dei lavori e l'eventuale documentazione presentata agli enti competenti secondo la normativa vigente.

Al termine dei lavori il Comitato del livello richiedente dovrà far pervenire al Comitato nazionale una relazione sintetica di fine lavori, la rendicontazione economica e una documentazione fotografica esaustiva di quanto messo in opera. Per il livello di Zona tali documenti dovranno essere avallati dai Responsabili regionali.

Il progetto dovrà essere portato a termine entro il limite massimo di tre anni dalla data di inizio lavori. In casi particolari di comprovata necessità, il Comitato nazionale, su proposta degli Incaricati nazionali all'organizzazione, potrà disporre la proroga dei termini di cui al comma precedente.

Art. 7 – Mancata realizzazione del progetto

In caso di mancata realizzazione, in tutto o in parte, del progetto i contributi erogati dovranno essere restituiti a cura dei Comitati dei livelli richiedenti.

Art. 8 – Funzioni di controllo e revoca del contributo

Il Comitato nazionale si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione a saldo del contributo, un'attività di controllo e monitoraggio periodico degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, l'utilizzo del finanziamento ed il corretto andamento del progetto, anche avvalendosi di soggetti terzi a ciò esplicitamente autorizzati.

Gli Incaricati nazionali all'organizzazione hanno facoltà di richiedere una perizia tecnica per la valutazione dei lavori effettuati e per verificare la congruenza tra questi e il contributo erogato. Il costo della perizia sarà a carico del Fondo immobili, senza incidere sull'ammontare del contributo erogato.

Qualora dalle verifiche di cui ai commi precedenti emergano azioni non corrispondenti alle finalità del progetto finanziato, inadempimenti, inosservanze delle disposizioni del presente regolamento riferite all'invio di documentazioni o mancata collaborazione nelle attività di controllo e verifica, il Comitato nazionale può deliberare, anche in corso di realizzazione del progetto, la revoca dei finanziamenti sia da erogare sia già erogati. In quest'ultimo caso può inoltre richiedere la restituzione delle somme già erogate.

¹ I livelli associativi che, attraverso i propri Responsabili, presentano la richiesta di finanziamento assumono la responsabilità politica e quindi, in caso di mancata realizzazione dello stesso, dovranno provvedere alla restituzione del contributo erogato a norma dell'art. 7. I livelli richiedenti pertanto dovranno mettere in atto tutte le azioni utili per la tutela del finanziamento erogato.

² Il fiduciario è l'incaricato che dovrà mettere in atto tutte le azioni previste dal progetto al fine di attuarlo. Pertanto egli curerà il collegamento tra l'Associazione e le strutture esterne che opereranno concretamente per l'attuazione del progetto.